



COPIA

Deliberazione n. 277

in data 18-12-2019

COMUNE DI PAESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO E RELATIVI TERMINI DI CONCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 14.03.2011.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 16:00, nella sede comunale, si è riunita la Giunta comunale

Alla trattazione dell'argomento risultano:

| | | | Presente / Assente |
|----|---------------------|-------------|-----------------------|
| 1. | UBERTI KATIA | Sindaco | Assente |
| 2. | PIETROBON FRANCESCO | Vicesindaco | Presente |
| 3. | SEVERIN MAURIZIO | Assessore | Presente |
| 4. | GASPARETTO MARTINA | Assessore | Presente |
| 5. | GIROTTA PAOLO | Assessore | Presente |
| 6. | BRUNELLO ENNIO | Assessore | Presente |

Presiede il Vice Sindaco dott. Francesco Pietrobon.

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Manuela Bassani.

Essendo legale l'adunanza, il Vice Sindaco dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge n. 241/1990, in particolare l'art. 2 "*Conclusioni del procedimento*" come da ultimo sostituito dall'art. 7 della legge n. 69/2009, ed in particolare i commi da 1 a 4, che così testualmente recitano:

"1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione."

VISTO altresì l'art. 7, comma 3, della legge n. 69/2009, in base al quale gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai novellati commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge n. 241/1990, adottando entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 69/2009, e pertanto entro il 3 luglio 2010, un proprio atto regolamentare nel quale vengono fissati i termini di conclusione dei procedimenti di propria competenza; a decorrere dal 4 luglio 2010 cessano di aver effetto le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 69/2009, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, continuando ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti;

RICHIAMATO il Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 14/03/2011;

RICHIAMATO l'art. 32 del sopra richiamato Regolamento Comunale ove si prevede "*Fino all'approvazione dell'elenco dei procedimenti da parte della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, varrà il termine previsto dalla legge, dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 25 in data 17 maggio 1993, o da altri regolamenti, qualora comunque detti regolamenti prevedano termini non superiori a novanta giorni. In mancanza di espressa previsione, il procedimento deve essere concluso nel termine di trenta giorni*";

RILEVATO che l'art. 3, comma 3, del suddetto regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo prevede che, nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori ai 90 giorni, questi non possono comunque superare i 180 giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione;

RITENUTO di approvare, ai sensi del sopra richiamato art. 32 del Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo l'elenco di alcuni procedimenti amministrativi di competenza del Comune nell'ambito dei servizi demografici individuandone i relativi termini di conclusione;

DATO ATTO tra i vari procedimenti che, nell'ambito dei servizi demografici, rientrano nella competenza del Comune vi sono anche i seguenti:

- accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana ivi incluso quello della trasmissione *iure sanguinis* della stessa;
- trascrizione di atti, sentenze e provvedimenti formati all'estero;
- rilascio di estratti e certificati di stato civile e di elenchi e/o dati ricavati da registri di stato civile, quando gli stessi siano richiesti per motivi di studio e/o ricerca, anche genealogica;

RILEVATO che in merito al procedimento di accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana ivi incluso quello della trasmissione *iure sanguinis* della stessa il D.P.C.M. 17/01/2014, n. 33 stabilisce il termine di 730 giorni per la sua conclusione da parte degli uffici consolari;

CONSIDERATO che il suddetto procedimento di accertamento del possesso della cittadinanza italiana ivi incluso quello della trasmissione *iure sanguinis* della stessa risulta particolarmente complesso prevedendo un gran numero di accertamenti tra cui la verifica dell'attendibilità e dell'utilità degli atti prodotti dalla persona richiedente relativi alla ricostruzione documentale dei singoli passaggi nell'albero genealogico, le richieste all'autorità diplomatica italiana competente in base al luogo di residenza della persona interessata e dei suoi discendenti, le richieste al Comune di nascita dell'avo ascendente della persona interessata, le richieste ad eventuali altri enti ed autorità competenti per tutti gli accertamenti del caso necessari ai fini dell'istruttoria della pratica, la certificazione attestante che ne questa ne uno dei suoi avi abbiano mai perso la cittadinanza italiana, la convocazione della persona interessata per rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti nonché per presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento stesso;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di individuare in 730 giorni dalla presentazione della relativa istanza il termine di conclusione del procedimento di possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione di competenza dell'Ente;

CONSIDERATO altresì che il procedimento della trascrizione di atti, sentenze e provvedimenti formati all'estero risulta essere particolarmente complesso richiedendo analisi e approfondimenti specifici consistenti nella verifica della regolarità dei documenti pervenuti o presentati, nell'acquisizione di informazioni sulle normative vigenti in altri stati e se necessaria anche nella richiesta di integrazione di documentazione alle autorità diplomatiche italiane all'estero o alle persone interessate;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di individuare in 180 giorni dal ricevimento del relativo documento da parte dell'ente o autorità competente ovvero dalla presentazione della relativa istanza da parte di persona interessata il termine di conclusione del procedimento di trascrizione di atti, sentenze e provvedimenti formati all'estero;

RITENUTO altresì di individuare in 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta il termine del procedimento di rilascio di estratti e certificati di stato civile e di elenchi e/o dati ricavati da registri di stato civile, quando gli stessi siano richiesti per motivi di studio e/o ricerca, anche genealogica, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge nel caso in cui detto rilascio sia dovuto a motivi diversi, quale ad esempio il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera, fissato dall'art. 14, comma 2-*bis*, del D.L. 04/10/2018, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2018, n. 132, per il rilascio di estratti e certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana;

RITENUTO infine di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di fornire celermente chiarezza sulla tempistica dei procedimenti in questione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il seguente elenco di alcuni procedimenti di competenza del Comune nell'ambito dei servizi demografici individuando il relativo termine di conclusione di ciascun procedimento come di seguito indicato:
 - accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana di competenza dell'Ente, con individuazione del termine di conclusione di detto procedimento in 730 giorni dalla presentazione della relativa istanza;
 - trascrizione di atti, sentenze e provvedimenti formati all'estero, con individuazione del termine di conclusione di detto procedimento in 180 giorni dal ricevimento del relativo documento da parte dell'ente e/o autorità competente ovvero dalla presentazione della relativa istanza da parte di persona interessata;
 - rilascio di estratti e certificati di stato civile e di elenchi e/o dati ricavati da registri di stato civile, quando gli stessi siano richiesti per motivi di studio e/o ricerca, anche genealogica, con individuazione del termine di conclusione di detto procedimento in 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

2. di dichiarare, stante la necessità di fornire celermente chiarezza sulla tempistica dei procedimenti in questione, la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO

F.to dott. Francesco Pietrobon

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Manuela Bassani

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Parere ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO E RELATIVI TERMINI DI CONCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 14.03.2011.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Data: 18-12-2019

Il Titolare di posizione organizzativa delegato

F.to dott.ssa Lilli Tremonti

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Parere ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO E RELATIVI TERMINI DI CONCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 14.03.2011.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

La proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data: 18-12-2019

Il Titolare di posizione organizzativa delegato al servizio finanziario
F.to dott. Domenico Pavan

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Certificato di pubblicazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 277 in data 18-12-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO E RELATIVI TERMINI DI CONCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 14.03.2011.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco, in data odierna, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Paese, 24-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Manuela Bassani

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Certificato di esecutività

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 277 in data 18-12-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO E RELATIVI TERMINI DI CONCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 14.03.2011.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - è divenuta esecutiva in data 04-01-2020 per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to dott. Domenico Pavan

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005